



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 novembre 2011  
(OR. en)**

**17045/11**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0199(COD)**

---

---

**FRONT 165  
VISA 236  
CODEC 2068  
COMIX 730**

**NOTA PUNTO "I"**

---

della: Segretariato generale

---

al: COREPER/Comitato misto  
(UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

---

n. prop. Comm.: 13344/11 FRONT 101 VISA 148 CODEC 1297 COMIX 502  
(COM(2011) 461 definitivo)

---

n. doc. prec.: 15810/1/11 FRONT 137 VISA 212 CODEC 1747 COMIX 653

---

Oggetto: **Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile**

---

1. Il 27 luglio 2011 la Commissione ha trasmesso la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (cfr. doc. 13344/11 FRONT 101 VISA 148 CODEC 1297 COMIX 502).
2. La proposta è stata più volte discussa dal Gruppo "Frontiere"/Comitato misto e dai Consiglieri GAI.

3. Nella sessione del 27 ottobre 2011 il Consiglio GAI/Comitato misto è giunto ad un orientamento generale basandosi sul testo della proposta presentata dalla Commissione, che figura nel doc. 13344/11, e della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nel doc. 15810/1/11 REV 1. Il Consiglio GAI ha inoltre preso atto della dichiarazione unilaterale della Polonia riportata nel doc. 15810/1/11 REV. Le dichiarazioni figurano in allegato.
  
4. Il 23 novembre 2011 la commissione LIBE ha adottato la sua relazione in vista dell'adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura accogliendo la proposta della Commissione. Anche la commissione AFET, che è stata consultata, nel parere del 17 novembre 2011 si è espressa a favore della proposta della Commissione senza emendamenti.

*Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a:*

- *convenire di accogliere la proposta della Commissione di cui al doc. 13344/11 in conformità della relazione adottata dalla commissione LIBE;*
- *prendere atto che la presidenza informerà di conseguenza per lettera il presidente della Commissione LIBE del Parlamento europeo al fine di giungere ad un accordo in prima lettura;*
- *prendere atto delle dichiarazioni figuranti in allegato che dovranno essere inserite nel verbale del Consiglio all'atto di adozione del regolamento.*

**Progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione da iscriverne a verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento**

"Il Consiglio e la Commissione confermano che la presente modifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 riconosce tanto la posizione geografica singolare dell'oblast di Kaliningrad della Federazione russa quanto la specificità della zona di frontiera sul versante polacco come da elenco contenuto nell'allegato del regolamento. La zona di frontiera sul versante polacco assieme a quella sul versante russo è considerata un caso singolo, unico e particolare. La presente modifica non costituisce un precedente per il futuro.

Essa non incide sulla definizione generale di zona di frontiera di cui al regolamento (CE) n. 1931/2006, le cui norme e condizioni saranno pienamente rispettate.

Riceveranno particolare attenzione le misure di sicurezza attinenti all'attuazione pratica del regolamento modificato nel territorio della Repubblica di Polonia. Le competenti autorità polacche assicureranno l'applicazione delle garanzie di sicurezza, in linea con le norme di cui al regolamento. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni due anni e per la prima volta un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sull'attuazione e sul funzionamento della presente modifica e sull'accordo bilaterale concluso in conformità con essa, in particolare al fine di valutarne l'impatto nei settori della sicurezza e della migrazione. La Commissione terrà costantemente informato il Consiglio di ogni conseguenza o evento di rilievo osservati in relazione all'attuazione del presente regolamento."

**Progetto di dichiarazione della Polonia da iscriverne a verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento**

"La Polonia esprime vivo apprezzamento per la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 che riguarda l'applicazione del regime di traffico frontaliero locale alla totalità della zona di Kaliningrad e ad alcuni determinati distretti amministrativi sul versante polacco. L'aspetto fondamentale della misura proposta rimane un politica improntata a non creare un precedente. Per offrire un elevato livello di sicurezza e trasparenza, pur attuando eventuali future intese con la Federazione russa alla conclusione del rispettivo accordo bilaterale in tal senso, la Polonia dichiara quanto segue.

1. Saranno realizzate campagne di informazione opportunamente coordinate, anche on-line, indirizzate a beneficiari del regime di traffico frontaliero locale nonché ad autorità locali nei powiat, agli agenti della polizia municipale, alle autorità preposte ai trasporti e alle organizzazioni turistiche. Specifiche attività dovrebbero essere svolte dai consoli.
2. Il flusso di detentori di lasciapassare per traffico frontaliero locale sarà regolarmente sottoposto a monitoraggio mediante lo specifico sistema TI impiegato dalla guardia di frontiera. I dati statistici raccolti dovrebbero essere trasmessi alla Commissione europea a fini di totale trasparenza.
3. Verrà applicato un regime di formazione specializzata agli organi preposti all'applicazione della legge, tra cui la guardia di frontiera e gli agenti dell'amministrazione doganale e di polizia responsabili dei controlli delle persone. La formazione specializzata dovrebbe essere organizzata anche per i consoli polacchi che lavorano nella città di Kaliningrad.
4. La guardia di frontiera e la polizia si avvarranno di analisi del rischio migliorate in merito ai movimenti di persone nella zona di traffico frontaliero locale allargata ed utilizzeranno anche, ove necessario, risorse supplementari come le unità mobili della guardia di frontiera.

La Polonia, ove opportuno, si attiverà nelle attività summenzionate in stretta collaborazione con la Federazione russa nonché con gli Stati membri particolarmente interessati."

---